



TERRE E ROCCE DA SCAVO

LA NUOVA DISCIPLINA DPR n. 120/2017

*«Regolamento recante la disciplina semplificata
della gestione delle terre e rocce da scavo»*

*Previsto dall'art.8 D.L. n.133 del 2014 (convertito in legge con il n. 164 dell'11
novembre 2014)*

PREMESSA



**GESTIONE
SCAVI**

Rifiuti speciali (art 184 TUA)

Esclusi dai rifiuti (2 casi dell'art. 185 TUA)

Terre e rocce DPR 120/17

Sottoprodotti art. 184 bis (DM 264/16)



TERRE E ROCCE DA SCAVO

RIFIUTO

Discarica

Recupero

- presso impianto/
riutilizzo diretto
- sul luogo di
produzione

SOTTOPRODOTTO

- DPR 120/2017
- art. 184 bis DPR 264/16

ESCLUSIONE

Art. 185 d.lgs. 152/06



ARTICOLAZIONE DEL D.P.R.

6 Titoli suddivisi in 31 Articoli e 10 Allegati

art. 8 – art. 19 Piano Utilizzo

- **TITOLO I:** DISPOSIZIONI GENERALI (Art. 1, 2 e 3);
- **TITOLO II:** TERRE E ROCCE DA SCAVO CHE SODDISFANO LA DEFINIZIONE DI SOTTOPRODOTTO (Art. dal 4 al 22);
- **TITOLO III:** DISPOSIZIONI SULLE TERRE E ROCCE DA SCAVO QUALIFICATE COME RIFIUTI (Art. 23);
- **TITOLO IV:** TERRE E ROCCE DA SCAVO ESCLUSE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA SUI RIFIUTI (Art. 24);
- **TITOLO V:** TERRE E ROCCE DA SCAVO NEI SITI OGGETTO DI BONIFICA (Art. 25 e 26);
- **TITOLO VI:** DISPOSIZIONI INTERTEMPORALI, TRANSITORIE E FINALI (Art. dal 27 al 31).



ARTICOLAZIONE DEL D.P.R.

- **ALLEGATO 1:** Caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo (art. 8);
- **ALLEGATO 2:** Procedure di campionamento in fase di progettazione (art. 8);
- **ALLEGATO 3:** Normale pratica industriale (art. 2, comma 1, lettera o);
- **ALLEGATO 4:** Procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e accertamento delle qualità ambientali (art. 4);
- **ALLEGATO 5:** Piano di utilizzo (art. 9);
- **ALLEGATO 6:** Dichiarazione di utilizzo di cui all' articolo 21 (art. 21);
- **ALLEGATO 7:** Documento di trasporto (art. 6);
- **ALLEGATO 8:** Dichiarazione di avvenuto utilizzo (D.A.U.) (art. 7);
- **ALLEGATO 9:** Procedure di campionamento in corso d'opera e per i controlli e ispezioni (artt. 9 e 28);
- **ALLEGATO 10:** Metodologia per la quantificazione dei materiali di origine antropica di cui all'articolo 4, comma 3 (art. 4).

Modulistica



NOVITA' CANTIERI NON VIA E AIA

DEFINIZIONI

- ✓ **Terre e rocce** ➡ solo se per realizzazione "opera"
- ✓ **Suolo** ➡ comprese le "matrici materiali di riporto" < 20% + test cessione
- ✓ **Produttore** ➡ attività "materiale di produzione" - trasmette la DU e la DAU
- ✓ **Deposito intermedio** ➡ in sito, a destino o in altro sito + indicazioni operative



NOVITA' CANTIERI NON VIA E AIA

GESTIONE

- ✓ **Tempi comunicazione** ➡ 15 giorni prima inizio scavo
- ✓ **Numero modifiche** ➡ max 2 se riguardano i siti solo, 1 per tempi utilizzo (circost. eccez.)
- ✓ **Riutilizzo in sito** ➡ la “non contaminazione è verificata” ai sensi all.4 + test cessione se è presente materiale antropico



NB: realizzazione di
un'**OPERA**

Art. 2 Definizioni

c) **«terre e rocce da scavo»**: il suolo escavato derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un'opera, tra le quali: scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee); perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento; opere infrastrutturali (gallerie, strade); rimozione e livellamento di opere in terra. Le terre e rocce da scavo possono contenere anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato, purché le terre e rocce contenenti tali materiali non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la specifica destinazione d'uso;



Art. 2 Definizioni

b) **«suolo»**: lo strato più superficiale della crosta terrestre situato tra il substrato roccioso e la superficie. Il suolo è costituito da componenti minerali, materia organica, acqua, aria e organismi viventi, comprese le matrici materiali di riporto ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28;

aa) **«opera»**: il risultato di un insieme di lavori che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di difesa e di presidio ambientale e di ingegneria naturalistica.

a) **«lavori»**: comprendono le attività di costruzione, scavo, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere;



Art. 2 Definizioni

d) «autorità competente»: l'autorità che autorizza la realizzazione dell'opera nel cui ambito sono generate le terre e rocce da scavo e, nel caso di opere soggette a procedimenti di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale, l'autorità competente di cui all'articolo 5, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VIA e AIA

f) «piano di utilizzo»: il documento nel quale il proponente attesta, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dall'articolo 184-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dall'articolo 4 del presente regolamento, ai fini dell'utilizzo come sottoprodotti delle terre e rocce da scavo generate in cantieri di grandi dimensioni;



Art. 2 Definizioni

p) **«proponente»**: il soggetto che presenta il piano di utilizzo;

q) **«esecutore»** il soggetto che attua il piano di utilizzo ai sensi dell'articolo 17;

r) **«produttore»**: il soggetto la cui attività materiale produce le terre e rocce da scavo e che predispone e trasmette la dichiarazione di cui all'articolo 21;

u) **«cantiere di grandi dimensioni»**: cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività o di opere soggette a procedure di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

**VIA e AIA >6000 mc:
PIANO DI UTILIZZO**



Anche VIA e AIA

Art. 2 Definizioni

t) **«cantiere di piccole dimensioni»:** cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità non superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, comprese quelle prodotte nel corso di attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

D.U.
art. 21

v) **«cantiere di grandi dimensioni non sottoposto a VIA o AIA»:** cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività o di opere non soggette a procedure di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;



Attenzione
ai tempi!!!

Art. 2 Definizioni

g) «dichiarazione di avvenuto utilizzo»: la dichiarazione con la quale il proponente o l'esecutore o il produttore attesta, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'avvenuto utilizzo delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti in conformità al piano di utilizzo o alla dichiarazione di cui all'articolo 21;

n) «sito di deposito intermedio»: il sito in cui le terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotto sono temporaneamente depositate in attesa del loro utilizzo finale e che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 5;



Art. 4 c.2 Criteri per qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti

REQUISITI:

a) sono generate durante la realizzazione di un'opera, di cui costituiscono parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale;

b) il loro utilizzo è conforme alle disposizioni del piano di utilizzo di cui all'articolo 9 o della dichiarazione di cui all'articolo 21, e si realizza:

1) nel corso dell'esecuzione della stessa opera nella quale è stato generato o di un'opera diversa, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellamenti, rilevati, miglioramenti fondiari o viari, recuperi ambientali oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali;

2) in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava;

c) sono idonee ad essere utilizzate direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;



Art. 4 c. 3 Criteri per qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti

3. Nei casi in cui le terre e rocce da scavo contengano materiali di riporto, la componente di materiali di origine antropica frammisti ai materiali di origine naturale non può superare la quantità massima del 20% in peso, da quantificarsi secondo la metodologia di cui all'allegato 10. Oltre al rispetto dei requisiti di qualità ambientale di cui al comma 2, lettera d), le matrici materiali di riporto sono sottoposte al test di cessione, effettuato secondo le metodiche di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 5 febbraio 1998, recante «Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998, per i parametri pertinenti, ad esclusione del parametro amianto, al fine di accertare il rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione delle acque sotterranee, di cui alla Tabella 2. Allegato 5, al Titolo 5, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o, comunque, dei valori di fondo naturale stabiliti per il sito e approvati dagli enti di controllo.

Test
cessione

20%



Art. 5 c. 1 Deposito intermedio

*Può essere effettuato nel sito di **produzione**, nel sito di **destinazione** o in **altro sito** con i seguenti requisiti:*

a) il sito rientra nella medesima classe di destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione, nel caso di sito di produzione i cui valori di soglia di contaminazione rientrano nei valori di cui alla colonna B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, oppure in tutte le classi di destinazioni urbanistiche, nel caso in cui il sito di produzione rientri nei valori di cui alla colonna A, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del medesimo decreto legislativo;

b) l'ubicazione e la durata del deposito sono indicate nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui all'articolo 21;



Depositi separati

Art. 5 c. 1 Deposito intermedio

c) la durata del deposito non può superare il termine di validità del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all'articolo 21;

d) il deposito delle terre e rocce da scavo è fisicamente separato e gestito in modo autonomo anche rispetto ad altri depositi di terre e rocce da scavo oggetto di differenti piani di utilizzo o dichiarazioni di cui all'articolo 21, e a eventuali rifiuti presenti nel sito in deposito temporaneo;

e) il deposito delle terre e rocce da scavo è conforme alle previsioni del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all'articolo 21 e si identifica tramite segnaletica posizionata in modo visibile, nella quale sono riportate le informazioni relative al sito di produzione, alle quantità del materiale depositato, nonché i dati amministrativi del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all'articolo 21.

Segnaletica



Art. 6 *Trasporto*

ALLEGATO 7

1. Per le terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti il trasporto fuori dal sito di produzione è accompagnato dalla documentazione indicata nell'allegato 7. Tale documentazione equivale, ai fini della responsabilità di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, alla copia del contratto in forma scritta di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo.

2. La documentazione di cui al comma 1 è predisposta in triplice copia, una per il proponente o per il produttore, una per il trasportatore e una per il destinatario, anche se del sito intermedio, ed è conservata dai predetti soggetti per tre anni e resa disponibile, in qualunque momento, all'autorità di controllo. Qualora il proponente e l'esecutore sono soggetti diversi, una quarta copia della documentazione deve essere conservata dall'esecutore.



Art. 7 *Dichiarazione di avvenuto utilizzo*

ALLEGATO 8

2. La dichiarazione di avvenuto utilizzo, redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è resa dall'esecutore o dal produttore con la trasmissione, anche solo in via telematica, del modulo di cui all'allegato 8 all'autorità e all'Agenzia di protezione ambientale competenti per il sito di destinazione, al comune del sito di produzione e al comune del sito di destinazione. La dichiarazione è conservata per cinque anni dall'esecutore o dal produttore ed è resa disponibile all'autorità di controllo.

AIA/VIA?



Art. 7 *Dichiarazione di avvenuto utilizzo*

ALLEGATO 8

IMPORTANTISSIMO!

3. La dichiarazione di avvenuto utilizzo deve essere resa ai soggetti di cui al comma 2, entro il termine di validità del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all'articolo 21; l'omessa dichiarazione di avvenuto utilizzo entro tale termine comporta la cessazione, con effetto immediato, della qualifica delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto.

4. Il deposito intermedio delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti, non costituisce utilizzo, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b).



CAPO III CANTIERI DI PICCOLE DIMENSIONI

Anche per grandi
cantieri non VIA/AIA
(art. 22)



Art. 21 - Dichiarazione di utilizzo

Assolve la
funzione
del piano di
utilizzo

1. La sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 4, è attestata dal produttore tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la trasmissione, anche solo in via telematica, almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori di scavo, del modulo di cui all'allegato 6 al comune del luogo di produzione e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente. Nella dichiarazione il



Art. 21 – Dichiarazione di utilizzo

3. Nel caso di modifica sostanziale dei requisiti di cui all'articolo 4, il produttore aggiorna la dichiarazione di cui al comma 1 e la trasmette, anche solo in via telematica, al comune del luogo di produzione e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente. Decorso 15 giorni dalla trasmissione della dichiarazione aggiornata, le terre e rocce da scavo possono essere gestite in conformità alla dichiarazione aggiornata. Costituiscono modifiche sostanziali quelle indicate all'articolo 15, comma 2. Qualora la variazione riguardi il sito di destinazione o il diverso utilizzo delle terre e rocce da scavo, l'aggiornamento della dichiarazione può essere effettuato per un massimo di due volte, fatte salve eventuali circostanze sopravvenute, impreviste o imprevedibili.

Max 2
volte



Art. 15 – Aggiornamento del piano di utilizzo

2. Costituisce modifica sostanziale:

- a) l'aumento del volume in banco in misura superiore al 20% delle terre e rocce da scavo oggetto del piano di utilizzo;
- b) la destinazione delle terre e rocce da scavo ad un sito di destinazione o ad un utilizzo diversi da quelli indicati nel piano di utilizzo;
- c) la destinazione delle terre e rocce da scavo ad un sito di deposito intermedio diverso da quello indicato nel piano di utilizzo;
- d) la modifica delle tecnologie di scavo.



Art. 21 – Dichiarazione di utilizzo


4. I tempi previsti per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti possono essere prorogati una sola volta e per la durata massima di sei mesi, in presenza di circostanze sopravvenute, impreviste o imprevedibili. A tal fine il produttore, prima della data di scadenza del termine di utilizzo indicato nella dichiarazione, comunica al comune del luogo di produzione e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, il nuovo termine di utilizzo, motivando le ragioni della proroga.

Max 1
volta



Art. 21 – Dichiarazione di utilizzo

PRODUTTORE



APPA
COMUNE

Allegato 6 AUTODICHIARAZIONE:

- sussistenza requisiti
- quantità sottoprodotti
- siti destino/deposito
- tempistiche

15 gg

INIZIO SCAVO

MODIFICHE SOSTANZIALI (rif. art. 15)

- quantità oltre 20%
- **Siti destino**
- **Tempo utilizzo**
- tecnologie scavo

15 gg

INIZIO SCAVO
CON MODIFICHE

max 2 volte
max 1 volta

Circostanze impreviste
e imprevedibili



Art. 23 – Deposito temporaneo di terre e rocce da scavo qualificate rifiuti

b) le terre e rocce da scavo sono raccolte e avviate a operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative: 1) con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; 2) quando il quantitativo in deposito raggiunga complessivamente i 4000 metri cubi di cui non oltre 800 metri cubi di rifiuti classificati come pericolosi. In ogni caso il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;



Art. 24 – Utilizzo nel sito di produzione

- Non contaminato
- Stato naturale
- Per costruzione

1. Ai fini dell'esclusione dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti, le terre e rocce da scavo devono essere conformi ai requisiti di cui all'articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e in particolare devono essere utilizzate nel sito di produzione. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, la non contaminazione è verificata ai sensi dell'allegato 4 del presente regolamento.

Test di
cessione
sui materiali
di riporto

ANALISI!!



Art. 24 - Utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce escluse dalla disciplina dei rifiuti

3. Nel caso in cui la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale, la sussistenza delle condizioni e dei requisiti di cui all'articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è effettuata in via preliminare, in funzione del livello di progettazione e in fase di stesura dello studio di impatto ambientale (SIA), attraverso la presentazione di un «Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti» che contenga:

*Presentare con il progetto definitivo
Attuare con il progetto esecutivo*



Art. 24 - Utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce escluse dalla disciplina dei rifiuti

In fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori il proponente o l'esecutore effettua il campionamento dei terreni e, accertati i requisiti di qualità ambientale, redige un **APPOSITO PROGETTO** definendo:

- a) volumetrie definitive di scavo;
- b) quantità di T&R da riutilizzare in sito;
- c) collocazione e durata dei depositi di T&R da scavo;
- d) collocazione definitiva delle T&R da scavo;

In caso negativo:
gestione come
rifiuto

I risultati delle indagini previste nel Piano preliminare di utilizzo in sito devono essere trasmessi all'autorità competente e all'APPA prima dell'avvio dei lavori.



MODULISTICA



CONTATTI:

U.O. Aria agenti fisici e bonifiche

Dott. Mirco Bozzolan


0461497754

Dott.ssa Monica De Rossi






0461497717



Segreteria 0461497728






Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente

Condividi:      

 L'ARIA DI OGGI > [NEWSLETTER](#)  RSS > [MAPPA DEL SITO](#) > [AIUTO](#)

Ricerca: 

Siete in: [APPA](#) / [Pianificazione](#) / Terre e rocce da scavo

L'APPA

- Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente
- Amministrazione trasparente
- Chi siamo e cosa facciamo
- Bilanci
- Atti amministrativi
- Modulistica
- Gare e appalti
- Tariffario
- Pubblicazioni
- Area riservata - WEB lab

Terre e rocce da scavo

ATTENZIONE: sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto 2017 è stato pubblicato il **DPR n. 120 del 13 giugno 2017** - Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, che entrerà in vigore il prossimo **22 agosto 2017**.

IMPORTANTE: dal **22 agosto 2017** il "produttore" deve attestare la sussistenza dei requisiti per la gestione come sottoprodotti dei materiali scavati mediante la **presentazione del modulo riportato nell'Allegato 6 al DPR stesso**, al comune del luogo di produzione e all'Agenzia di protezione ambientale competente per territorio, **almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori di scavo (art. 21)**. Lo stesso termine deve essere rispettato nel caso di modifiche sostanziali indicate all'art. 15, comma 2.

Pertanto a partire dalla **data del 22 agosto 2017 non saranno più accettabili**, da parte della scrivente Agenzia e delle amministrazioni comunali competenti per territorio, i **nuovi invii MOD1** per la gestione dei materiali da scavo come sottoprodotti ai sensi dell'art. 41 bis del D.L. n. 69 del 21 giugno 2013. L'indirizzo pec della scrivente Agenzia per l'invio dei modelli rimane invariato (suolo.appa@pec.provincia.tn.it)

Tutte le attività di gestione delle terre e rocce da scavo avviate con i **MOD1** trasmessi **fino al 21 agosto 2017 compreso** potranno essere gestite integralmente secondo la **previgente normativa**.

- DOMANDE FREQUENTI -

MODULI:

Allegato 6 - dpr 120_2017_integrato ([PDF- Libre Office](#))
Allegato 7 ([PDF- Libre Office](#))
Allegato 8 ([PDF- Libre Office](#))

AREE TEMATICHE APPA

- Acqua
- Aria
- Campi elettromagnetici
- Fitofarmaci
- Radioattività
- Educazione ambientale
- Rumore
- Sistema Inf. Ambientale
- Suolo - Rifiuti
- Sviluppo sostenibile
- Consultazione delle

Normativa previgente:

- Art 41 bis del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 ([Moduli MOD1 - MOD2](#))
- D.M. 10 agosto 2012, n. 161

Aree interessate da fondi naturali:

- Deliberazione della Giunta provinciale n. 1666 del 3 luglio 2009 - Macroaree interessate da fenomeni naturali con superamento delle CSC
- Deliberazione della Giunta provinciale n. 2087 del 10 settembre 2010 - Protocollo operativo per il riconoscimento dei fondi naturali